



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 141 DEL 27/06/2019

OGGETTO:

**Concorso per l'assegnazione del servizio abitativo ESU.
Anno Accademico 2019 – 2020. Approvazione bando.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTO il Decreto del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22/03/2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G);

RICHIAMATO l'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi del quale i servizi abitativi sono individuati quali strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo nei corsi di istruzione superiore, garantiti per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, attraverso l'erogazione della borsa di studio;

CONSIDERATO l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ai sensi del quale i servizi abitativi rientrano tra i benefici non destinati alla generalità degli studenti concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i servizi abitativi rientrano tra quelli attribuiti per concorso;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che normano le procedure di selezione dei beneficiari, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche, nonché i criteri per la determinazione del merito;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alla lettera f) annovera l'istituzione e gestione di strutture abitative tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il diritto allo studio universitario;

VISTO l'art 25 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione del servizio alloggiativo e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati dal bando;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 02.08.2018 con il quale viene approvato il "Regolamento Servizio Abitativo";

VISTO il "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2019-2020. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 04 giugno 2019;

RILEVATO che il sopra citato "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]" assegna alle Università venete la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, mentre riserva agli ESU la gestione delle borse di studio regionali agli iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi di periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché la gestione degli altri servizi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (servizio abitativo, servizio ristorazione, ecc.);

VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 04 giugno 2019;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 13.04.2018;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 23 del 22.09.2010;

VISTO il Decreto del Direttore n. 117 del 28.06.2018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare, per quanto esposto in parte premessa, il bando di “Concorso per l’assegnazione del servizio abitativo ESU – Anno accademico 2019/2020”, di cui all'**allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare le competenti strutture aziendali di ogni procedura conseguente alla attuazione del presente provvedimento;
3. di nominare responsabile del procedimento dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
4. di rinviare la registrazione e l'accertamento dell'entrata a successivo provvedimento, conseguente alla erogazione da parte dell'Università degli Studi di Verona della quota alloggio delle borse di studio regionali relative all'Anno Accademico 2019/2020;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio “Albo on line” per i procedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO ESU
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Sommario

1. PREMESSE.....	6
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	6
3. SOGGETTI ESCLUSI	7
4. POSTI ALLOGGIO MESSI A CONCORSO	7
5. PERIODO DI ASSEGNAZIONE E ULTERIORI PERIODI	8
6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	8
7. CONDIZIONI ECONOMICHE	8
8. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO.....	10
9. REQUISITI DI MERITO	10
10. STUDENTI DISABILI.....	12
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
13. GRADUATORIE PER L'ATTIBUZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO (POSTO ALLOGGIO)	15
14. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	15
15. PROCEDURA PER L'ACCETTAZIONE DEL POSTO ASSEGNATO.....	15
16. PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO	16
17. TARIFFE APPLICATE	16
18. REVOCA DEL POSTO LETTO.....	17
19. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO	17
20. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
21. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	18
22. CONTROLLI.....	18
23. RINVIO	18
24. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI	19

1. PREMESSE

È bandito il concorso annuale per l'assegnazione del servizio abitativo (posto alloggio) dell'ESU di Verona per l'anno accademico 2019/2020, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 4 giugno 2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2019-2020. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]", nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019/2020 all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, che risultano idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5 del "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario – Anno Accademico 2019- 2020", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 4 giugno 2019.

I procedimenti volti all'erogazione del servizio abitativo (posto alloggio) sono di competenza dell'ESU.
I procedimenti volti all'erogazione della borsa di studio regionale non sono oggetto del presente bando.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare al presente bando gli studenti **"fuori sede"** dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio di Musica di Verona, **regolarmente iscritti all'A.A. 2019/2020 entro la data di accettazione del posto alloggio:**

- agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione: il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione: il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre
- agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione: il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione. ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a) , b) e c). A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.

DEFINIZIONE DI STUDENTE "FUORI SEDE":

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi;
- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio nelle strutture pubbliche;
- qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
- allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello

stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi;

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi e tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);
- la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Lo studente straniero, non appartenente all'Unione Europea, indipendentemente dalla sede della residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, a condizione che ricorrano i medesimi presupposti previsti per lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso di studi.

Sono considerati anni di carriera tutti gli anni di iscrizione ad un qualsiasi corso di studio diversi da quello attuale.

L'accesso al servizio abitativo è concesso se sussistono i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time.

3. SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esclusi** dall'accesso al servizio abitativo:

- gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno subito un provvedimento di revoca e richiamo del posto alloggio o per i quali esiste un procedimento di revoca in corso e/o soggetti di accertato abusivismo;
- gli studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni.
- gli studenti assegnatari di alloggio non in regola con il pagamento della retta, ovvero con situazioni di debito nei confronti dell'Azienda;

gli studenti che hanno rinunciato agli studi e ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso;

4. POSTI ALLOGGIO MESSI A CONCORSO

Per l'anno accademico 2019/2020 sono messi a bando, fatte salve situazioni imprevedibili, sino a **250** posti alloggio nelle residenze ESU di Verona in stanza singola, doppia e tripla.

Le preferenze espresse non costituiscono in alcun modo prenotazione dell'alloggio e non danno diritto ad una specifica assegnazione prioritaria.

Le assegnazioni degli alloggi per gli studenti idonei da concorso sono nelle seguenti strutture abitative ESU sotto riportate:

- via Nicola Mazza
- via San Vitale
- via Campofiore (solo femminile)
- via Giuliari
- piazzale L.A. Scuro

5. PERIODO DI ASSEGNAZIONE E ULTERIORI PERIODI

Il periodo di assegnazione per il quale **il posto alloggio può essere richiesto è di 10 mesi**, dal 01/10/2019 al 31/07/2020 in linea con il calendario dell'attività didattica.

È possibile richiedere l'assegnazione di un posto letto per il mese di settembre 2019 a tariffa "Senza requisiti" secondo le modalità indicate nell'avviso di richiesta di posto letto "Senza requisiti". L'assegnazione dell'alloggio potrebbe non essere quella della graduatoria da bando imponendo un cambio di alloggio a partire dal 1 ottobre 2019 come da effettiva assegnazione.

È altresì possibile richiedere l'assegnazione del posto alloggio per il mese di agosto 2020; l'Azienda si riserva di assegnare, per tale periodo, un posto alloggio diverso rispetto a quello assegnato con il presente bando, con applicazione della tariffa "senza requisiti". La residenza per il mese estivo sarà comunicata a seguito di richiesta scritta dell'utente interessato.

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO

Il beneficio di cui al presente bando è attribuito per concorso, sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica (art. 7), al merito (art. 9) ed alla condizione di studente "fuori sede" (art. 2), secondo la seguente ripartizione:

- 30% agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, di cui sino ad un massimo del 20% riservati a studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
- 70% agli iscritti ad anni successivi al primo (compresi gli studenti appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno della specialistica);

Agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato, inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al DM 45/2013, è riservato sino ad un massimo del 10% dei posti alloggio complessivamente messi a concorso.

Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (nella percentuale del 30% sopra indicata) sono assegnati sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato, per il restante 50% o altra percentuale superiore a favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato.

7. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche richieste per l'attribuzione delle borse di studio regionali sono le seguenti:

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)	non superiore a € 23.508,78
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente)	non superiore a € 36.218,63

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, così come acquisite al momento di predisposizione delle graduatorie dal sito INPS. La mancata acquisizione della attestazione ISEE (valida per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario") comporta la dichiarazione di "non idoneità" al presente concorso.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n.

159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale.

Per l'accesso ai benefici, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare € 23.508,78.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 36.218,63.

Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della relativa certificazione, sia richiedendola a qualsiasi CAF che compilando direttamente la dichiarazione utilizzando il sito web dell'INPS.

È necessario informarsi adeguatamente sulle modalità e i tempi di rilascio della dichiarazione consultando la documentazione presente sul medesimo sopra citato sito web, in particolar modo le FAQ pubblicate da INPS.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Studente “indipendente”

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Studente con genitori non conviventi

I **genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi** fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M..

Dottorati di ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i **corsi di dottorato di ricerca** è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M.

Studente con redditi prodotti all'estero

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli **studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero** viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero (cosidetto “**ISEE Parificato**”), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.

8. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO

In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del presente testo.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 7, lettera c), della DGR 761 /2019.

Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. n. 556 del 08/07/2016, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5 della DGR 761 /2019.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4 della DGR 761 /2019.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4 della DGR 761 /2019.

9. REQUISITI DI MERITO

“MATRICOLE”

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al concorso per il servizio abitativo per gli studenti iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO sono i seguenti:

a) Corsi di LAUREA e di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica e del riconoscimento di almeno 150 crediti riconosciuti.

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, assegnatari del posto alloggio:

- ☐ che non conseguono 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e 10 crediti per gli altri **entro il 10.08.2019** decadono dall'attribuzione del posto alloggio per il secondo semestre e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio e la ristorazione nel secondo semestre a tariffa intera;
- ☐ che non conseguono 20 crediti **entro il 30.11.2019**, decadono dall'attribuzione del posto alloggio per l'intero anno accademico e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio a tariffa intera e la ristorazione nell'intero anno accademico.

c) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

“ANNI SUCCESSIVI”

Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO sono i seguenti:

a) Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	25	10/08/2018	5
3°	80	10/08/2018	12
ulteriore semestre	135	10/08/2018	15

b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	25	10/08/2018	5
3°	80	10/08/2018	12
4°	135	10/08/2018	15
5°	190	10/08/2018	15
6°	245	10/08/2018	15
ulteriore semestre	300	10/08/2018	15

Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.

c) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	30	10/08/2018	15
ulteriore semestre	80	10/08/2018	15

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

d) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti.

UTILIZZO DEL BONUS

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale.

I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Gli esami sostenuti all'estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli di Facoltà con la data in cui l'accertamento stesso è avvenuto presso l'Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un'integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l'integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2018.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

STUDENTI CHE PARTECIPANO AI TEST DI AMMISSIONE

In caso di iscrizione al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato (test per ammissione a numero chiuso) ai fini della partecipazione al presente bando, l'iscrizione è sostituita dalla "pre-iscrizione". Ai fini della partecipazione al presente bando, l'avente diritto all'assegnazione al posto alloggio in fare di "pre-iscrizione" deve versare anticipatamente nei tempi e nei modi del presente bando. Il richiedente **entro 24 (ventiquattro) ore dall'esito del test** deve dare informativa tramite email a bandoalloggi2019-2020@esu.vr.it all'attenzione dell'Ufficio Benefici e Servizi agli Studenti (oggetto **COD STUD**) del superamento o meno del test sostenuto.

In caso di mancata comunicazione all'Ufficio preposto entro il termine sopra indicato, il richiedente decade dal diritto di assegnazione.

10. STUDENTI DISABILI

Fatti salvi gli esiti del presente concorso, agli studenti diversamente abili (certificazione rilasciata dal servizio sanitario nazionale e confermata dal Centro Disabili di Ateneo – Servizio di Inclusione), anche se non idonei (a tariffa "senza requisiti"), è riconosciuta priorità nella scelta del posto alloggio assegnato, sino ad esaurimento della disponibilità dei posti attrezzati.

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione del servizio abitativo è:

- 9 semestri per i corsi di laurea;
- 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;
- 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del

rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:

- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Agli studenti portatori di handicap con disabilità motoria o visiva, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.

Agli studenti portatori d'handicap iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall'attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10.08.2019 ed entro 30.11.2019.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall'80% al 100%, sono i seguenti:

a) Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2018
3°	64	9	48	7	10/08/2018
primo anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2018
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2018

b) LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2018
3°	64	9	48	7	10/08/2018
4°	108	12	81	9	10/08/2018
5°	152	12	114	9	10/08/2018
6° o primo anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2018
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2018
Ulteriore semestre fuori corso	288	12	216	9	10/08/2018

Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.

c) LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS Disabilità Dall'81% al 100%	TERMINE
2°	24	12	18	9	10/08/2018
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2018
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2018

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Lo studente interessato a svolgere l'attività di accompagnatore è tenuto a segnalarlo nell'apposita sezione della domanda on-line. La propria disponibilità va inoltre comunicata anche con una email a urp@esu.vr.it.

Lo studente diversamente abile deve comunicare tempestivamente il nominativo dell'accompagnatore e le eventuali sostituzioni all'ufficio URP dell'ESU anche via email.

L'eventuale posto letto viene assegnato all'accompagnatore senza costi aggiuntivi agli studenti risultati idonei mentre il costo del servizio abitativo per l'accompagnatore è totalmente a carico studenti non idonei.

Nell'esercizio dell'attività di accompagnamento l'ESU garantisce agli accompagnatori 2 pasti gratuiti giornalieri (pranzo e cena) ai sensi del Decreto del Direttore n. 76 del 27/04/2017.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del beneficio alloggio va presentata esclusivamente accedendo alle procedure informatizzate dello "sportello unico on-line" presente sul sito internet aziendale (<http://www.esu.vr.it>) e utilizzando le procedure predisposte per la compilazione della domanda.

Nel momento di presentazione della domanda è obbligatoria l'indicazione del numero di protocollo INPS e/o del numero di ricevuta CAF relativo alla certificazione ISEE. Non sono accettate indicazioni successive.

Nel caso i dati relativi all'ISEE e all'ISPE del partecipante al presente concorso non risultino disponibili nell'apposita sezione del sito INPS al momento della predisposizione della graduatoria, lo studente verrà considerato quale "non idoneo".

Eventuali discordanze tra gli esiti del presente bando di concorso e quello per l'attribuzione delle borse di studio regionali gestito dall'Università degli Studi di Verona saranno oggetto di specifica verifica, comportante eventuali modifiche / integrazioni alla graduatoria del presente concorso.

12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione del servizio abitativo dell'ESU di Verona devono essere presentate, secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente bando, **dalla data di pubblicazione del Bando al 17/08/2018 entro le ore 12.00** a pena di esclusione.

Lo studente, nell'attuazione della procedura concorsuale, dichiara di aver accettato il Bando di Concorso Alloggi e il Regolamento del Servizio Abitativo ESU.

13. GRADUATORIE PER L'ATTIBUZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO (POSTO ALLOGGIO)

Seguendo esclusivamente l'ordine di graduatoria e con priorità agli studenti disabili (e loro accompagnatori) il software "Benefici" assegna automaticamente i posti alloggio in relazione alle preferenze espresse.

Le preferenze espresse non costituiscono in alcun modo prenotazione dell'alloggio e non danno diritto ad uno specifico alloggio.

Lo studente può esprimere le seguenti preferenze: a) indicare le strutture abitative a concorso in ordine di preferenza; b) indicare particolari esigenze personali per essere assegnato in stanza singola (la Direzione si riserva caso per caso di accettare o meno le segnalazioni).

Se seguendo la graduatoria le preferenze espresse non permettono l'assegnazione, in quanto i posti richiesti non sono più disponibili, lo studente accetta la assegnazione disposta da ESU di un qualsiasi posto alloggio.

Le graduatorie degli idonei **iscritti per la prima volta al primo anno** di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.

Le graduatorie degli idonei **iscritti ad anni successivi al primo** di tutti i corsi di studio sono approvate senza alcuna differenziazione tra corsi di studio ed anno di carriera sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni di merito previste dal presente bando. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base alla condizione economica.

14. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria (senza l'indicazione dei posti assegnati) è approvata e pubblicata entro il **29.08.2019** con Decreto del Direttore dell'ESU pubblicata sul sito internet aziendale (all'albo pretorio e alla pagina Servizio Abitativo).

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare le proprie controdeduzioni entro il **02.09.2019** inviando una email a segreteria@esu.vr.it indicando dettagliatamente le motivazioni e utilizzando l'apposito modello predisposto pubblicato sul sito aziendale.

La graduatoria definitiva (con l'indicazione dei posti assegnati) è approvata entro il **09.09.2019** con Decreto del Direttore dell'ESU pubblicata sul sito internet aziendale (all'albo pretorio e alla pagina Servizio Abitativo).

La pubblicazione ha valore di notifica, pertanto non viene data comunicazione a ciascun partecipante.

Avverso la graduatoria definitiva è possibile ricorrere ai sensi di legge.

15. PROCEDURA PER L'ACCETTAZIONE DEL POSTO ASSEGNATO

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria lo studente deve procedere, tassativamente e a pena di esclusione, **entro il 04.09.2019 ore 12.00**, al pagamento della caparra confirmatoria di € 210,00 (duecentodieci/00) per consentire all'ESU di effettuare la proposta di posto letto in relazione alla posizione di graduatoria provvisoria e alle scelte effettuate per poter produrre la graduatoria definitiva.

Il pagamento della caparra confirmatoria costituisce il titolo effettivo per poter procedere alla proposta di alloggio.

Copia della ricevuta del versamento deve essere inoltrata **entro 2 (due) giorni liberi** (esclusi i giorni festivi) dal ricevimento dell'email all'indirizzo: bandoalloggi2019-2020@esu.vr.it

La comunicazione di riscontro del pagamento dovrà riportare tassativamente nell'oggetto il proprio "COD STUD" acquisito nella domanda dello sportello on-line.

Il versamento deve essere effettuato all'ESU di Verona, con bonifico bancario alle seguenti coordinate:

BANCO BPM (Banca Popolare di Verona) - Agenzia Verona 5
– IBAN: **IT0500503411711000000000600**
– CODICE SWIFT: **BAPPIT21047**

Causale: “Cognome e nome dello studente” Accettazione posto alloggio A.A. 2019-2020

Le eventuali tasse e spese per i pagamenti si intendono a carico dell’ordinante senza oneri per il beneficiario.

Il mancato adempimento delle procedure, tra cui il versamento di Euro 210,00 quale caparra confirmatoria, e la mancata trasmissione della ricevuta del pagamento dell’assegnazione, nei termini indicati dalla suddetta email, costituiscono a tutti gli effetti causa di **decadenza** dell’assegnazione del posto alloggio.

In ogni caso di mancata sottoscrizione entro il **25.09.2019** della “Scheda di Accettazione / Contratto Posto Alloggio”, il richiedente decade dall’assegnazione del posto alloggio. In tal caso la caparra confirmatoria è ritenuta ai sensi dell’art. 1385 del Codice Civile.

16. PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO

L’assegnatario al momento della presa in consegna del posto alloggio deve scaricare il “Verbale di consegna chiavi” presente nella propria cartella personale attraverso lo sportello on-line del sito internet aziendale (<http://www.esu.vr.it>).

Il ritiro delle chiavi (o altri eventuali dispositivi di accesso al posto alloggio) da parte dell’assegnatario potrà avvenire, a partire dal 1 ottobre 2019 presso la Reception di Corte Maddalene, e comunque **solo a partire dalla data indicata nel “Verbale di consegna chiavi”**, con la esibizione della documentazione necessaria per ottenere le chiavi ed effettuare il primo “check-in” del posto alloggio assegnato.
Eventuali accessi ritardati rispetto alla data del 1 ottobre vanno comunicati a residenze@esu.vr.it e motivati.

17. TARIFFE APPLICATE

Ai sensi della DGR 761/2019, art. 13 comma 13 e del vigente “Regolamento del Servizio Abitativo”, le tariffe del posto alloggio sono così applicate:

RISULTATO CONCORSO	TARIFFA	
Idoneo bando alloggi Beneficiario bando borse	Intera	Pagamento mensile ANTICIPATO (*) e successivo conguaglio sulla trattenuta sulla borsa di studio € 1.500 (viene versata dall’Università all’ESU)
Idoneo bando alloggi Idoneo non benef. bando borse	Ridotta	pagamento mensile ANTICIPATO (*)
Idoneo bando alloggi Non partecipa bando borse	Ridotta	pagamento mensile ANTICIPATO (*)
Non partecipa bando alloggi Beneficiario bando borse Idoneo non benef. bando borse Non partecipa bando borse	Senza requisiti	pagamento mensile ANTICIPATO (*) senza successivo conguaglio sulla trattenuta sulla borsa di studio € 1.500 (non viene versata dall’Università all’ESU)

(*) entro il 10 del mese precedente al mese di assegnazione. Con la prima mensilità deve essere pagata anticipatamente anche l’ultima mensilità

STUDENTI CHE SI LAUREANO NEL CORSO DELL’AA 2019/2020

Gli studenti che hanno diritto all’assegnazione del posto alloggio da bando, laureandi, devono dichiarare il pagamento delle tasse di iscrizione al momento della procedura concorsuale, compresa la tassa regionale per il DSU per il nuovo a.a. 2019/2020. Tali studenti hanno diritto all’applicazione delle tariffe da bando fino alla data di laurea, mentre il per il periodo successivo, in caso di richiesta di permanenza, pagano la tariffa “senza

requisiti” previa formale comunicazione scritta della data di laurea all’Ente. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 giorni antecedenti alla data di laurea al fine di procedere per ulteriore assegnazione del posto alloggio. Nel caso in cui vi sia la mancata comunicazione da parte dell’interessato entro il termine di cui sopra e/o non vi sia possibilità da parte di ESU di nuova assegnazione del posto alloggio, l’Ente disporrà che il corrispettivo dovuto sia versato inderogabilmente per i restanti mesi del contratto a tariffa “senza requisiti” entro il termine comunicato in una unica soluzione.

Agli assegnatari del servizio abitativo e assegnatari di borsa di studio è trattenuto dalla borsa di studio regionale il corrispettivo della **tariffa minima** come determinata con provvedimento della Regione Veneto:

TARIFFE	Stanza Singola	Stanza Doppia	Stanza Tripla
Borsisti beneficiari	€ 134,90	€ 108,70	€ 84,60

integrata della compartecipazione alle spese come determinata dall’ESU di Verona.

Per gli studenti risultati idonei alla borsa di studio ma non beneficiari per mancanza di fondi (o comunque in possesso dei requisiti previsti dal bando borse di studio) e assegnatari di posto alloggio da concorso viene applicata la tariffa borsisti beneficiari determinata al 80% della sopra citata tariffa, integrata della compartecipazione alle spese, così come individuata dall’ESU di Verona (Decreto del Direttore n. 117/2018). Qualora lo studente sia a conoscenza di un eventuale cambio di categoria, da idoneo a non idoneo/da borsista a non borsista, ha l’obbligo di comunicarlo con tempestività all’Ufficio Benefici e Servizi agli Studenti, **pena la decadenza dall’assegnazione**.

Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, già **assegnatari di borsa di studio di altri Enti o Università**, perché assegnata utilizzando gli stessi criteri di reddito e merito di cui al presente bando, sono assoggettati alle tariffe applicate agli studenti idonei beneficiari, con obbligo di provvedere al versamento secondo le modalità di cui al Regolamento Servizio Abitativo.

Il valore monetario dei servizi garantiti, corrisponde a quanto determinato dall’art. 6, comma 5 del piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2019/2020, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 04.06.2019, viene trattenuto indipendentemente dal fatto che la borsa di studio sia stata totalmente o parzialmente fruita, o rinunciata o revocata.

Gli studenti, non in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per poter accedere ai posti alloggio per “senza requisiti” devono presentare apposita domanda avvalendosi dell’apposita procedura.

Lo studente che non partecipa al concorso alloggi non ha diritto in alcun caso, anche a seguito della pubblicazione delle graduatorie del concorso borse di studio, all’applicazione della tariffa “da concorso” e non saranno applicate variazioni di tariffa. A tali studenti non verrà applicata la trattenuta sul servizio abitativo.

18. REVOCA DEL POSTO LETTO

Il posto letto è revocato al verificarsi delle condizioni di cui al Regolamento del Servizio Abitativo e al mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni del presente Bando.

19. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO

In caso di esaurimento dei posti alloggio disponibili, agli studenti aventi diritto è erogato un contributo sostitutivo del servizio abitativo. L’ammontare del contributo, rapportato alla durata della fruizione del posto alloggio reperito autonomamente dallo studente non potrà superare l’importo di € 1.500,00 su base annua ed è corrisposto a fronte del mancato versamento da parte dell’Università degli Studi di Verona all’Ente ESU di Verona del valore monetario del servizio. L’assegnazione del contributo è effettuata solo a seguito della presentazione di un regolare contratto registrato di affitto oneroso.

20. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il dott. Luca Bertaiola, Direzione Servizi e Benefici agli Studenti, ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale (www.esu.vr.it).

21. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ogni informazione inerente al presente bando e per chiarimenti o istruzioni relativi alla procedura di presentazione della domanda, rivolgersi all'Ufficio URP dell'ESU di Verona, telefono 045-8052812, indirizzo e-mail urp@esu.vr.it aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

22. CONTROLLI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

L'ESU di Verona provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Chiunque, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una **sanzione amministrativa** consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

23. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e alla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8

Partecipando al Bando di Concorso per l'assegnazione del posto alloggio lo studente accetta le disposizioni in esso contenute e dichiara di rispettare il "Regolamento Servizio Abitativo dell'ESU" consultabile sul sito ufficiale dell'ESU.

Normativa di riferimento:

- D.LGS. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) (GU n.126 del 31-5-2012)";
- D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- DPCM 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- DM 556 del 08/07/2017 "Elenco dei paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo";

- DM 288 del 29/03/2019 “Definizione dei limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 04.06.2019 avente per oggetto “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2019-2020. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”.

24. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI

L'informativa completa è consultabile alla pagina <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/>

**ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Ferigo)**